

Messaggio

numero

7358

data

11 luglio 2017

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO / DFE

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma generica da Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - *Imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone*

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare del 10 aprile 2017 di Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" "Imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone".

I. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

Presentata in forma generica, l'iniziativa parlamentare postula la modifica della legge tributaria ticinese affinché l'imposta sulle neocostituite società di persone e di capitali sia decurtata di 1/3, per una durata di 10 anni, nel caso in cui:

- almeno l'80% dei dipendenti risiedano in Svizzera;
- almeno l'80% dei dipendenti percepiscano un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 13 mensilità.

Il Consiglio di Stato e la commissione preposta dovranno valutare un'eventuale limitazione legata al numero di dipendenti necessari, al fine di ossequiare lo scopo della legge.

II. LE VALUTAZIONI DELL'INIZIATIVA

L'art. 129 della Costituzione federale disciplina i parametri dell'armonizzazione fiscale tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La Costituzione indica in particolare che l'armonizzazione delle imposte dirette si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali e che rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. Nell'articolo costituzionale relativo all'armonizzazione fiscale è indicato pure che la Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate, lasciando ad intendere che le agevolazioni fiscali giustificate sono permesse.

A livello legislativo, i principi costituzionali relativi all'armonizzazione fiscale sono precisati nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). In particolare in merito alle agevolazioni gli art. 5 e 23 cpv. 3 LAID indicano che i Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione

dell'impresa e per i nove anni seguenti; un cambiamento essenziale dell'attività può essere equiparato alla neocostituzione.

La disposizione federale (vincolante) è dunque orientata alle società neocostituite, o che sono oggetto di un cambiamento essenziale dell'attività aziendale, le quali devono servire agli interessi economici del Cantone. La disposizione precisa poi che gli sgravi devono essere limitati all'anno della costituzione e ai nove anni successivi¹.

In Ticino, esistono tracce di disposizioni legislative che conferiscono agevolazioni fiscali alle imprese già da prima del 1900 nella Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato. Riprese e modificate via via con gli anni, nel 1997 la Legge per l'innovazione economica (antecedente all'attuale Linn) riportava all'art. 6:

“Cpv.1 – Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all’esonero completo. In casi eccezionali, l’agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato ad una neocostituzione di un’azienda.

Cpv. 2 – Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.”

Questa disposizione era già in essere (e lo resterà anche dopo) al momento dell'entrata in vigore della LAID nel 1993. Ai Cantoni era stato concesso tuttavia un termine transitorio di otto anni per adeguare alla LAID la propria legislazione interna relativa all'imposizione delle persone fisiche e giuridiche.

Per conformare la legislazione cantonale alle nuove norme federali in materia di agevolazioni fiscali, il Canton Ticino nel 2001 (allo scadere del termine transitorio per l'adeguamento alla LAID) ha introdotto² nella propria legge tributaria, unicamente per le persone giuridiche, l'art. 65a con il seguente tenore:

“Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull’innovazione economica e del relativo Regolamento di applicazione.”

Il legislatore cantonale ha quindi mantenuto il testo legale relativo alle agevolazioni fiscali cantonali, in vigore sino a quel momento ed ha scelto di declinare nella Legge per l'innovazione economica (LInn) sia la definizione di agevolazioni fiscali cantonali e comunali, sia la definizione di imprese neocostituite che “servono agli interessi economici del Cantone” così come richiesto dal diritto superiore LAID. Risulta infatti palese che negli intenti, sia del legislatore federale sia del legislatore cantonale, ci fosse una volontà di selezionare, con criteri economici oggettivi, solo alcune imprese che potessero beneficiare di queste agevolazioni. I criteri economici individuati a suo tempo (e tuttora applicabili) sono riferiti a imprese neocostituite che operano in un contesto innovativo. L'innovazione, definita dalla relativa legge, funge dunque da criterio di selezione delle imprese per avere accesso alle agevolazioni fiscali. Un criterio di applicazione delle agevolazioni potenzialmente troppo ampio, come quello proposto dagli iniziativaisti, incorre infatti nel rischio di violare il divieto costituzionale di agevolazioni fiscali ingiustificate. Inoltre, potrebbe lasciare spazio per operazioni prettamente elusive (costituzioni e scioglimenti, trasformazioni, e ristrutturazioni) al solo scopo di approfittare dell'agevolazione stessa.

¹ Marco Greter, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, art. 5, pag. 69, cifra 4

² Art. introdotto dalla L 6.12.2000 in vigore dal 1.1.2001 – BU 2001,8

III. CONCLUSIONI

In conclusione, la proposta legislativa degli iniziativisti appare dunque contraria al diritto federale in quanto conferirebbe agevolazioni fiscali in un ambito protetto dalla LAID, ma con un campo di applicazione troppo poco selettivo e dunque troppo vasto che mal si sposa con gli intenti costituzionali e legislativi federali.

Con riferimento a quanto precede invitiamo il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare generica.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri